

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 120

del 03/03/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Rinnovo convenzione "collettiva" con l'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, per lo svolgimento di tirocini formativi.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 825/2013;

Visti:

- i regolamenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia", adottato con Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015;

Ricordato che:

- con Decreto D.G. ASL n. 361 del 19.07.2013 si era proceduto al rinnovo della convenzione per lo svolgimento di tirocini con l'Università degli Studi Internazionali di Roma LUSPIO, attualmente denominata Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
- in esecuzione della L.R. n. 23/2015 e della D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015, è stata costituita, a partire dal 01.01.2016, l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla ASL di Brescia;

Esaminata la richiesta pervenuta dall'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT (recepim. atti ATS prot. n. 0013145 del 13.02.2017), per il rinnovo della convenzione "collettiva" per lo svolgimento di tirocini formativi, convenzione avente durata triennale e giunta a scadenza in data 11.09.2016;

Specificato che il rinnovo del rapporto convenzionale con la suddetta Università si riferisce a tutti i tirocini di formazione afferenti a corsi di laurea/dottorati/master/stage attivati ed attivandi presso il citato Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario con nota prot. n. 0016385 del 17.02.2017;

Rilevato che è prestata dalla medesima istituzione universitaria apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi", con massimali conformi a quanto stabilito nel regolamento sopra richiamato;

Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;



Vista la proposta presentata dalla Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, per il rinnovo del rapporto convenzionale per lo svolgimento dei tirocini relativi a percorsi formativi istituiti dal predetto Ateneo, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A" composto di pagine n. 3);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e si riferisce allo svolgimento di tirocini afferenti a corsi di laurea/dottorati/master/stage attivati e attivandi presso la suddetta Università;
- c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
- d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, alla Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali, giusta delega conferita con nota prot. n. 0012925 del 11.02.2016;
- e) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

SCHEMA CONVENZIONE TRA LA ATS DI BRESCIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA UNINT PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

TRA

l'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT (Soggetto Promotore), con sede legale in Roma via Cristoforo Colombo, 200 C.F. 9713680580; di cui il Rappresentante Legale è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dott. Giovanni Bisogni;

E

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia (Soggetto Ospitante), con Sede legale in Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, giusta delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 0012925 del 11.02.2016;

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, le Università e le Regioni stipulino specifici protocolli di intesa per disciplinare modalità di collaborazione reciproca, demandando alle ASL la regolamentazione dei rapporti con le Università mediante appositi accordi;
- la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509", individua gli obiettivi qualificanti e le attività formative e di orientamento indispensabili per ogni classe di corsi di studio;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 18 L.R. 28 settembre 2006, n. 22, detta norme per la promozione e la realizzazione dei tirocini formativi presso datori di lavoro pubblici e privati;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", che disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, che fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dal succitato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- l'art. 9 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitività", che detta norme in materia di tirocini per l'accesso alle professioni e di tirocini da svolgersi presso pubbliche amministrazioni;

- con DPR 16.04.2013, n. 62 è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/825 del 25.10.2013 ha fissato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro Regione Lombardia n. 10031 del 05.11.2013 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. L'ATS di Brescia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti o laureati in tirocinio "curriculare" o finalizzato al conseguimento di un titolo o di una abilitazione all'esercizio di una professione ovvero di formazione e orientamento ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
2. Il Soggetto Ospitante si riserva, comunque, la facoltà di valutare, di volta in volta – secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati – le richieste di inserimento pervenute, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito in Agenzia in base alla presente convenzione viene predisposto, a cura del Soggetto Promotore, un progetto formativo individuale, contenente gli elementi minimi stabiliti dal D.D.U.O. Regione Lombardia n. 10031/2013 in premessa richiamato, elementi di seguito riassunti:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile del Soggetto Ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Agenzia;
 - le strutture dell'Agenzia presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile contro Terzi.
4. Non è prevista alcuna indennità e/o rimborso di partecipazione a favore dei tirocinanti.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dal Soggetto Ospitante ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013; l'inosservanza delle predette disposizioni può comportare la decadenza dal rapporto di tirocinio.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dell'attività di tirocinio devono essere concordate con il Soggetto Ospitante.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento al Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si impegna a denunciare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza,

ove previsto.

3. Il Soggetto Promotore si impegna, laddove previsto, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il Soggetto Ospitante garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss. mm. e ii., provvedendo:
 - alla valutazione dei rischi attinenti le lavorazioni svolte in Agenzia dai tirocinanti;
 - all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente;
 - all'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati.
2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto Ospitante.

Art. 6

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'A.T.S., ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.
2. Il Soggetto Promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'A.T.S. – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.
3. La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 7

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 8

La presente Convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, con preavviso di un mese.

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. Regione Lombardia del 25.10.2013, n. X/825.

Brescia,

Firmato digitalmente

Per il "Soggetto Promotore"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Dott. Giovanni Bisogni

Firmato digitalmente

Per il "Soggetto Ospitante"

A.T.S. DI BRESCIA
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Responsabile U.O. Affari Generali
Dott.ssa Lucia Branca Vergano